

InvestEu - COM(2018) 439 final del 6.6.2018 e P8_TA(2019)0433 del 18.4.19

- ha lo scopo di mobilitare investimenti pubblici e privati nell'UE, per contribuire a rimediare alla carenza di investimenti, che la CE giudica ancora ancora consistente, in Europa
- consiste in una garanzia di bilancio dell'UE a sostegno di prodotti finanziari forniti da partner esecutivi
- avrebbe una dotazione – ancora da stabilire in via definitiva – pari a circa 15,2 miliardi di Euro, che consentirebbero al bilancio dell'Unione di fornire garanzie per 38 miliardi di Euro (prezzi correnti), da utilizzare a sostegno dei progetti di importanza strategica in tutta l'UE (le cifre, ancora ipotetiche, variano nella prima lettura).

Obiettivi specifici e settori di intervento (finestre) - 1

- Allo stato, InvestEu prevede quattro «finestre» di intervento che mirano a rimediare a fallimenti del mercato o a situazioni di investimento subottimali.
- In particolare, l'art. 3 (2) della proposta, da leggere a sistema con l'articolo 7, declina come segue gli obiettivi specifici del programma:
 - a. sostenere le operazioni di finanziamento e di investimento in infrastrutture sostenibili nei settori di cui all'articolo 7, paragrafo 1, lettera a) (in corrispondenza con la **finestra per le infrastrutture sostenibili**), che soddisfino le norme UE di sostenibilità ambientale o sociale;
 - b. sostenere le operazioni di finanziamento e di investimento nei settori della ricerca, dell'innovazione e della digitalizzazione, incluso il sostegno alla crescita delle imprese innovative e all'introduzione delle tecnologie sul mercato. (in corrispondenza con la **finestra per la ricerca, l'innovazione e la digitalizzazione**);

Obiettivi specifici e settori di intervento (finestre) - 2

- c. aumentare la disponibilità e migliorare l'accesso ai finanziamenti per le PMI nonché per le piccole imprese a media capitalizzazione e potenziare la loro competitività globale (in corrispondenza con la **finestra per le PMI**);
- d. aumentare la disponibilità e migliorare l'accesso alla microfinanza e ai finanziamenti per le imprese sociali, sostenere le operazioni di finanziamento e di investimento in relazione agli investimenti sociali, alle competenze e alle abilità e sviluppare e consolidare i mercati degli investimenti sociali nei settori di cui all'articolo 7, paragrafo 1, lettera d) (corrispondente alla **finestra per gli investimenti sociali e le competenze**).

I settori ammissibili per le operazioni di finanziamento e di investimento sono elencati nell'Allegato II alla proposta. L'allegato V richiama e dettaglia invece i concetti relativi a fallimenti del mercato, situazioni di investimento subottimali, addizionalità, ed elenca le attività escluse

Finestra per le infrastrutture sostenibili

- Rientrano nella finestra gli investimenti sostenibili per:
 - trasporti, inclusi quelli multimodali
 - sicurezza stradale, anche in linea con l'obiettivo dell'Unione di eliminare gli incidenti stradali mortali e le lesioni gravi entro il 2050
 - rinnovo e manutenzione dell'infrastruttura ferroviaria e stradale
 - energia, in particolare energia rinnovabile, efficienza energetica in linea con il quadro 2030 per l'energia progetti di ristrutturazione immobiliare incentrati sul risparmio energetico e sull'integrazione degli edifici in un sistema energetico, digitale, di stoccaggio e di trasporto connesso, miglioramento dei livelli di interconnessione
 - connettività digitale e accesso al digitale anche nelle zone rurali
 - approvvigionamento e trasformazione delle materie prime, spazio, oceani, acqua, comprese le vie di navigazione interne
 - gestione dei rifiuti in linea con la gerarchia dei rifiuti e l'economia circolare
 - ambiente e altre infrastrutture ambientali, patrimonio culturale, turismo,
 - attrezzature, beni mobili e diffusione di tecnologie innovative che contribuiscono a conseguire la resilienza climatica o gli obiettivi dell'Unione di sostenibilità sociale, o entrambi, e che soddisfano le norme di sostenibilità ambientale o sociale dell'Unione

Finestra per la ricerca, l'innovazione, la digitalizzazione

- Rientrano nella finestra:
 - le attività di ricerca, di sviluppo del prodotto e di innovazione
 - il trasferimento al mercato delle tecnologie e dei risultati della ricerca
 - il sostegno agli operatori che favoriscono lo sviluppo del mercato e alla cooperazione tra aziende
 - la dimostrazione e la diffusione di soluzioni innovative e il sostegno alla crescita delle imprese innovative
 - la digitalizzazione dell'industria dell'Unione

Finestra per le PMI

- Rientrano nella finestra le attività relative a:
 - accesso e disponibilità di finanziamenti, principalmente per le PMI, ivi comprese quelle innovative e quelle che operano nei settori culturale e creativo, nonché per le piccole imprese a media capitalizzazione

Finestra per gli investimenti sociali e le competenze

- Rientrano nella finestra:
 - la microfinanza l'imprenditoria sociale e l'economia sociale nonché le misure per promuovere la parità di genere, le competenze, la formazione e i servizi connessi
 - le infrastrutture sociali (compresi le infrastrutture sanitarie ed educative, l'edilizia popolare e gli alloggi per studenti)
 - l'innovazione sociale
 - le cure mediche e l'assistenza di lunga durata
 - l'inclusione e l'accessibilità
 - le attività culturali e creative aventi un obiettivo sociale
 - l'integrazione delle persone vulnerabili, compresi i cittadini di paesi terzi

Finestre ed importi

- La ripartizione indicativa della garanzia dell'UE tra le finestre delle politiche è dettagliata nell'allegato 1 della proposta COM(2018) 439 final del 6.6.2018 (non è definitiva, in attesa della definizione del quadro finanziario; gli importi esposti non corrispondono a quelli, anch'essi non definitivi, della prima lettura)
- fino ad un massimo di 11,5 miliardi di Euro per sostenere le operazioni di finanziamento e di investimento in infrastrutture sostenibili
- fino ad un massimo di 11,25 miliardi di Euro sostenere le operazioni di finanziamento e di investimento nei settori della ricerca, dell'innovazione e della digitalizzazione
- fino ad un massimo di 11,25 miliardi di Euro per aumentare la disponibilità e migliorare l'accesso ai finanziamenti per le PMI e, in casi debitamente giustificati, per le piccole imprese a media capitalizzazione
- fino ad un massimo di 4 miliardi di Euro per aumentare la disponibilità e migliorare l'accesso alla microfinanza e ai finanziamenti per le imprese sociali, sostenere le operazioni di finanziamento e di investimento in relazione agli investimenti sociali e alle competenze e sviluppare e consolidare i mercati degli investimenti sociali

Impatto ambientale, climatico o sociale

- Diversi «considerando» ricordano l'importanza degli investimenti legati a clima, ambiente, economia blu, tecnologie sostenibili, obiettivi di sviluppo sostenibile
- L'articolo 7(3) prevede, tra l'altro, che Le operazioni di finanziamento e di investimento sono esaminate per stabilire se abbiano un impatto ambientale, climatico o sociale e, in caso affermativo, sono oggetto di verifica sotto il profilo della sostenibilità ambientale e sociale, al fine di ridurre al minimo l'impatto negativo e sfruttarne al massimo i benefici per il clima, l'ambiente e la dimensione sociale. I progetti incompatibili con il conseguimento degli obiettivi climatici non sono ammissibili al sostegno previsto da InvestEU
- L'articolo 7(5) della proposta dispone che i partner esecutivi stabiliscono come obiettivo che almeno il 55 % degli investimenti nel quadro della finestra per le infrastrutture sostenibili contribuisca a realizzare gli obiettivi dell'Unione in materia di clima e ambiente

«Member State compartment»

- Ciascuna finestra InvestEU sarebbe composta, oltre che dal comparto UE, da un “Member State compartment”. Gli stati Membri interessati potranno, su base volontaria, contribuire utilizzando fino al 5% dei seguenti fondi a gestione condivisa.
- I fondi utilizzabili sarebbero l’European Regional Development Fund (ERDF-FERS), l’European Social Fund+ (ESF+ - FSE+), il CohesionFund, l’European Maritime and Fisheries Fund (EMFF-FEAMP) e l’European Agriculture Fund for Rural Development (EAFRD-FEASR)
- I partner finanziari selezionati per implementare le misure del “*Member State compartment*”, beneficerebbero del livello elevato di rating associato alla garanzia rilasciata dall’Unione, il che ne agevolerebbe le attività

I due «compartment» (art. 8)

- **il comparto dell'UE** si occuperà delle seguenti situazioni (testo prima lettura): a) fallimenti del mercato o situazioni di investimento subottimali connessi alle priorità politiche dell'Unione; b) fallimenti del mercato o situazioni di investimento subottimali che interessano tutta l'Unione e/o specifici Stati membri; c) fallimenti del mercato o situazioni di investimento subottimali, in particolare nuovi o complessi, che richiedono lo sviluppo di soluzioni finanziarie e strutture di mercato innovative
- **il comparto degli Stati membri** si occuperebbe dei fallimenti del mercato o delle situazioni di investimento subottimali che interessano una o più regioni o uno o più Stati membri, per realizzare gli obiettivi strategici dei fondi di finanziamento in regime di gestione concorrente, in particolare per rafforzare la coesione economica, sociale e territoriale nell'Unione europea affrontando gli squilibri esistenti tra le sue regioni
- I comparti sono usati, se del caso, in maniera complementare a sostegno di operazioni di finanziamento o di investimento, anche combinando il sostegno di entrambi i comparti

I partner finanziari

- La CE ed il Gruppo BEI costituirebbero uno specifico partenariato per sostenere l'attuazione del programma. Il gruppo BEI, attesi anche il ruolo di banca pubblica dell'UE, la capacità di operare in tutti gli SM e l'esperienza gestione del FEIS, sarà il partner finanziario principale della Commissione nel quadro di InvestEU
- La BEI attuerebbe il 75% della garanzia del comparto UE (Art. 10, par. 1 quater) e fornirebbe un proprio contributo finanziario
- Il restante 25% della garanzia verrebbe concesso ad altri partner esecutivi, tra cui anche le banche e gli istituti nazionali di promozione (Art. 12 par. 4), che dovranno anch'essi fornire un proprio contributo finanziario

La *governance*

- InvestEu segue un proprio set di regole di *governance* ed una propria logica comitale (Capo IV, artt. 17 e ss.). In particolare, sono previsti tre comitati operanti in sinergia fra di loro
- **Il comitato direttivo** è il comitato di riferimento per l'orientamento strategico e operativo di InvestEU. E' previsto che l'organismo sia composto da quattro rappresentanti della Commissione, tre rappresentanti della BEI e due rappresentanti di altri partner esecutivi. La Commissione e la BEI avrebbero il diritto di voto nel comitato direttivo, mentre il Parlamento europeo nominerebbe un esperto senza diritto di voto.
- **Il comitato consultivo** è invece costituito da rappresentanti dei partner esecutivi, rappresentanti degli Stati membri, un esperto nominato dal Comitato economico e sociale europeo e un esperto nominato dal Comitato delle regioni. Gli Stati membri si riuniranno anche in una formazione separata. Entrambe le formazioni del comitato consultivo hanno il compito di fornire consulenza alla Commissione ed al sopra ricordato comitato direttivo.
- **Il comitato per gli investimenti** si prevede composto esclusivamente da esperti indipendenti, ed in particolare esamina le operazioni di finanziamento e di investimento proposte dai partner esecutivi per l'ottenimento della copertura della garanzia dell'UE. L'organismo sarebbe assistito da un segretariato anch'esso indipendente, con sede amministrativa presso la Commissione, e si riunirebbe in quattro formazioni diverse (una per ciascuna finestra).

Integrazione con il CPR

- Riferimenti: Art. 10 della proposta CPR e art. 9 della proposta InvestEU
- Ciascun Stato membro potrà, su base volontaria, “convogliare” in InvestEU una parte delle risorse assegnate nel quadro dei fondi per la politica di coesione.
- I fondi convogliati in InvestEU beneficeranno della garanzia dell'UE e del relativo rating
- I fondi sarebbero esclusivamente utilizzati a favore dello Stato membro che ha scelto la soluzione
- Per agevolare l'attuazione uniforme di InvestEU, è in corso di definizione una razionalizzazione del controllo in materia di aiuti di Stato sui fondi erogati dagli Stati membri tramite InvestEU

Modalità di contribuzione - 1

- Gli Stati membri possono opzionalmente assegnare, nell'accordo di partenariato o nella richiesta di modifica di un programma, l'importo con il quale i fondi di cui all'art. 2 par. 5 della proposta (tra i quali il Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) e il Fondo sociale europeo+ (FSE+)) contribuiscono ad InvestEU
- Tale importo non supera il 5 % della dotazione totale di ciascun fondo, salvo in casi debitamente giustificati, e verrebbe utilizzato a copertura della parte della garanzia dell'UE concessa nell'ambito del comparto degli Stati membri che copre le operazioni di finanziamento e di investimento nello Stato membro in questione o per l'eventuale contributo dei fondi in regime di gestione concorrente al polo di consulenza InvestEU
- Successivamente alla decisione, lo Stato membro interessato dovrà concludere un “*contribution agreement*” (accordo di contribuzione) con la Commissione.

Modalità di contribuzione - 2

- Sempre tenendo presente la provvisorietà dei testi normativi, l'accordo di contribuzione conterrebbe almeno i seguenti elementi:
 - (a) l'importo complessivo della parte della garanzia dell'UE nell'ambito del comparto degli Stati membri relativa allo Stato membro, il relativo tasso di copertura, l'importo del contributo dai fondi in regime di gestione concorrente, la fase di costituzione della copertura conformemente ad un piano finanziario annuale e l'importo della risultante passività potenziale da coprire con una garanzia back-to-back fornita dallo Stato membro interessato;
 - (b) la strategia *dello Stato membro* consistente nei prodotti finanziari e nel loro coefficiente di leva minimo, la copertura geografica, *compresa se necessario la copertura regionale, i tipi di progetti*, il periodo di investimento e, se del caso le categorie di destinatari finali e di intermediari ammissibili;
 - (c) il partner o i partner esecutivi proposti e l'obbligo della Commissione di informare gli Stati membri sui partner esecutivi selezionati;

Modalità di contribuzione – 2 (segue)

- (d) l'eventuale contributo dei fondi in regime di gestione concorrente al polo di consulenza InvestEU;
- (e) l'obbligo di riferire annualmente allo Stato membro, tra l'altro sulla base *di pertinenti indicatori connessi agli obiettivi strategici contemplati dall'accordo di partenariato o dal programma*;
- (f) le disposizioni relative alla remunerazione della parte della garanzia dell'UE nel quadro del comparto degli Stati membri;
- (g) la possibile combinazione con risorse nel quadro del comparto dell'UE, anche in una struttura multilivello

Il tasso di accantonamento

Il tasso di accantonamento a fronte delle garanzie rilasciate nel quadro delle attività dei “Member State compartment” sarebbe fissato per default al 40%, ma si prevede che esso possa essere modificato – incrementandolo o decrementandolo – negli specifici accordi di contribuzione per tener conto di eventuali specificità dei rischi legati ai prodotti finanziari di cui si intenderà fare uso.

Nel testo di prima lettura (art. 9, par. 2, quarto cpv.), il punto risulta ancora da concordare in dialogo interistituzionale

Il polo di consulenza InvestEU

- L'articolo 20 della proposta istituisce il “polo di consulenza InvestEU”
- Il polo fornisce consulenza per l'individuazione, la preparazione, lo sviluppo, la strutturazione, l'attuazione e le procedure di appalto dei progetti di investimento, o per rafforzare la capacità dei promotori e degli intermediari finanziari di realizzare le operazioni di finanziamento e di investimento.
- Il sostegno può essere concesso in ogni fase del ciclo di vita del progetto o del finanziamento dei soggetti beneficiari, a seconda dei casi
- Il polo di consulenza InvestEU è a disposizione dei promotori di progetti pubblici e privati, incluse le PMI e le start-up, degli enti pubblici, delle banche nazionali di promozione, degli intermediari finanziari e di altri intermediari.
- Per i servizi possono essere applicate commissioni per coprire parte dei costi di fornitura, fatta eccezione per i servizi forniti ai promotori di progetti pubblici e alle organizzazioni senza scopo di lucro, per i quali, ove giustificato, sono a titolo gratuito
- Sono previste una serie di misure per la cooperazione con almeno una banca o un istituto di promozione nazionale per Stato membro (cfr. parr. 6 sulla presenza locale e 6bis)

2019 Country Report - Italy

- Annex D “ Investment Guidance on Cohesion Policy Funding 2021-2027 for Italy” - Factors for effective delivery of Cohesion Policy (pagg. 75-81)
- “broader use of financial instruments and contribution to a compartment for Italy under InvestEu for all revenue-generating and cost-saving activities”